
ADiM BLOG
Settembre 2023
ANALISI & OPINIONI

La detenzione del richiedente asilo tra diritto simbolico e tutele effettive

Eleonora Celoria

Dottoranda in Diritto e Istituzioni
Università di Torino

Parole Chiave

Libertà personale – Richiedente asilo – Trattenimento de facto – Frontiera – D.L. 20/2023

Abstract

Un elemento di apparente distonia con l'obiettivo politico bipartisan di potenziare il sistema di rimpatrio tramite la detenzione amministrativa è la convergenza degli interventi normativi sul trattenimento di una categoria di soggetti ipso facto inespellibili, quella dei richiedenti asilo. Il contributo ha l'obiettivo di ricostruire per sommi capi l'evoluzione del quadro legislativo in materia, soffermandosi in particolare sulle modifiche apportate nel 2023, al fine di porre in evidenza la funzione simbolica ed evocativa dell'ampliamento delle ipotesi di detenzione e lo scarto esistente tra diritto (inattuato) e prassi (illegittime). In conclusione, si intende stimolare una riflessione circa il ruolo che potrà essere ricoperto dall'autorità giudiziaria di fronte alla proliferazione sistemica della detenzione.

1. Introduzione

Uno dei tratti distintivi delle politiche governative in materia di immigrazione, che si susseguono ormai con cadenza regolare sulla scorta di presunte emergenze, è il potenziamento dell'istituto della detenzione amministrativa, spesso presentato come soluzione di fronte all'aumento degli arrivi irregolari via mare. Il [D. L. 19 settembre 2023, n. 124](#) conferma questa tendenza, tant'è che alla vigilia dell'adozione del decreto il Presidente del Consiglio ne presentava il contenuto in questi termini: «Se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati». L'art. 20 del nuovo decreto ha innalzato il termine massimo di trattenimento da 3 a 18 mesi (il massimo consentito dalla direttiva 2008/115/CE), dilatato nel tempo l'intervento dell'autorità giudiziaria (ogni 90 mesi in luogo degli attuali 30) e ampliato i presupposti per la proroga del trattenimento. L'intervento legislativo di natura emergenziale – il terzo in poco meno di un anno in tema di immigrazione – completa l'opera avviata dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con l. 5 maggio 2023, n. 50 di configurazione della detenzione amministrativa in strumento di “difesa” di fronte alla minaccia rappresentata dall'arrivo incontrollato di migranti. È emblematico, da questo punto di vista, l'affidamento al Ministero della difesa (che si sostituisce a quello dell'interno) della realizzazione di nuovi centri detentivi, ibridi e di accoglienza (CPR, hotspot e centri governativi), dichiarati «di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale» (art. 21, co. 3, d.l. 124/2023).

Se quello più recente costituisce «il più ambizioso progetto di isolamento e detenzione di massa dei cittadini di Paesi terzi dell'Italia repubblicana» ([Veglio, 2023](#)), le radici di una simile strategia affondano in un terreno particolarmente fertile. Volendo limitare il campo di osservazione agli ultimi dieci anni, non vi è stato governo che non abbia invocato la centralità dell'istituto della detenzione amministrativa per il controllo dei flussi e la realizzazione delle espulsioni. Un elemento di apparente distonia con l'obiettivo bipartisan di potenziare il sistema di rimpatrio è però la convergenza degli interventi normativi su una categoria di soggetti *ipso facto* inespellibili, quella dei richiedenti asilo. Tra tutti i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno sul territorio è regolare (quantomeno durante la prima fase dell'esame della domanda di asilo) i richiedenti protezione sono gli unici a poter essere trattenuti sulla base di diverse ragioni, riconducibili al controllo della mobilità o alla prevenzione di fronte a paventati rischi per l'ordine pubblico (i casi in cui è attualmente ammesso il trattenimento sono dettagliati all'art. 8, co. 3, direttiva 2013/33/UE, e devono considerarsi esaustivi). In ogni caso, la misura non può mai essere giustificata dall'esigenza di rimpatrio.

Il contributo ha l'obiettivo di ricostruire per sommi capi l'evoluzione del quadro normativo in materia di trattenimento dell'asilante, soffermandosi in particolare sulle modifiche apportate nel 2023, al fine di porre in evidenza la funzione simbolica ed evocativa dell'ampliamento delle ipotesi di detenzione e lo scarto esistente tra diritto (inattuato) e prassi (illegittime). In conclusione, si intende stimolare una riflessione circa il ruolo che potrà essere ricoperto

dall'autorità giudiziaria di fronte alla proliferazione sistemica della detenzione.

2. L'ampliamento delle ipotesi di trattenimento del richiedente asilo tra CPR e hotspot

L'apparato coercitivo dispiegato nei confronti del richiedente protezione ha seguito, negli ultimi anni, traiettorie tutt'altro che lineari. Se ne possono indicare almeno due: quella del trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), luoghi *ex lege* deputati al confinamento coattivo dei migranti e strutturalmente modellati sull'impianto degli istituti penitenziari; e quella della detenzione negli *hotspot*, dispositivo multiforme e camaleontico, ove i migranti in ingresso – compresi i richiedenti asilo – possono essere alternativamente accolti o detenuti: la linea di demarcazione è flebile poiché, come si vedrà, dipende da contingenze fattuali e dalle esigenze amministrative di identificazione e foto-segnalamento dei migranti.

Per quanto riguarda il trattenimento nei CPR, le ipotesi furono ampliate nel 2015, in occasione del recepimento della Direttiva 2013/33/UE, e confluirono nell'art. 6 D. lgs. 142/2015. Nel 2017, per il tramite del D.L. 13/2017, conv. L. 46/2017, si estese la possibilità di mantenere in CPR chi avesse presentato domanda di asilo dopo la convalida della sua permanenza nel centro ai soggetti destinatari di un provvedimento di respingimento differito (mentre in precedenza la norma si applicava solo nei casi di espulsione). Inoltre, fu introdotta una nuova ipotesi di trattenimento, in CPR, di chi, tradotto in un *hotspot* per l'identificazione, si fosse rifiutato di sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici (art. 10, co 3 D. Lgs. 286/98). Fino al 2017, dunque, la privazione della libertà personale poteva *formalmente* avvenire soltanto nei CPR.

La dimensione prasseologica aveva però fatto emergere, già da diversi anni, che anche gli *hotspot* potevano qualificarsi come contesti di potenziale privazione della libertà (si vedano, *ex multis*, le denunce contenute nelle Relazioni al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà del 2017, 2018, 2019). Il trattenimento in «appositi locali» all'interno gli *hotspot* entra formalmente a far parte dell'ordinamento con il D.L. 113/2018, conv. L. 132/2018, pur tra numerosi dubbi di legittimità costituzionale (D. Loprieno, 2018). Ai sensi del nuovo co. 3 *bis*, aggiunto all'art. 6 D. Lgs. 142/2015, la restrizione può applicarsi per una durata massima di 30 giorni, e deve trovare la sua giustificazione nell'esigenza di «determinazione o verifica dell'identità» del richiedente (cd. trattenimento a fini identificativi). Qualora ciò non avvenga nei primi 30 giorni, la persona trattenuta può essere trasferita, sulla base della stessa esigenza, all'interno dei CPR. Ecco che le due direttrici lungo le quali si realizza la detenzione del richiedente protezione si incrociano e legittimano vicendevolmente, all'insegna di obiettivi di «dissuasione di massa» ([Veglio](#), 2018) del movimento delle persone in ingresso sul territorio.

Paradossalmente, però, gli interventi normativi che hanno introdotto nuove ipotesi di detenzione a fini identificativi, negli *hotspot* e “in ingresso”, sono rimasti sostanzialmente

inattuati: si è trattato, fino ad oggi, di norme manifesto, la cui funzione è stata prettamente evocativa e narrativa, poiché funzionale alla normalizzazione all'interno del discorso pubblico di un apparato detentivo che ha quali destinatari anche i richiedenti asilo. Anche il tentativo di fornire una copertura alle pratiche di trattenimento in ingresso in risposta alle sollecitazioni operate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dal Comitato del Consiglio d'Europa (nell'ambito del caso *Khlaifia*) non ha, sostanzialmente, intaccato il piano delle prassi. Queste vengono portate avanti in via parallela alla martellante produzione legislativa.

Da un lato, il trattenimento in ingresso continua ad avvenire *sine titulo* e in modo apertamente arbitrario (come di recente accertato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso [J.A. e altri c. Italia](#)): in primo luogo, permane un vuoto legislativo in relazione alla fase antecedente alla manifestazione della volontà di chiedere asilo (e quindi all'assunzione dello *status* di richiedente protezione); inoltre, non risulta che ad oggi le Questure abbiano provveduto all'adozione di ordini di trattenimento nemmeno nei confronti dei richiedenti asilo già foto-segnalati come tali. Del resto, una simile operazione comporterebbe l'attivazione dei poteri di verifica della misura da parte dell'autorità giudiziaria e quest'ultima, se chiamata a vagliare la misura alla luce del canone di necessità e a rispettare i termini rigorosi imposti dall'art. 13 Cost., potrebbe disinnescare il meccanismo di detenzione pressoché automatica che si attiva nella fase dell'ingresso in alcuni specifici centri (*in primis*, quello di Lampedusa).

Dall'altro, al netto delle intenzioni del legislatore circa l'estensione del perimetro della detenzione dei richiedenti asilo nei CPR, la capienza dell'apparato detentivo (701 posti al 31.3.2023 secondo i dati diffusi [dal Garante nazionale](#)) ha reso irrealistico un incremento esponenziale del numero di richiedenti asilo tra i soggetti trattenuti. È già stato osservato, con riguardo alla categoria dei migranti irregolari, come a un «dispositivo legale improntato alla volontà di rendere possibile un ricorso imponente alla detenzione», corrisponda una realtà fattuale in cui la misura è applicata selettivamente ([Valentini, 2022](#)). Lo stesso può dirsi del trattenimento dei richiedenti asilo: benché le ipotesi sulla carta siano molto ampie, alcuni elementi empirici suggeriscono che nella maggior parte dei casi gli asilanti trattenuti si trovavano già all'interno dei CPR in forza di provvedimenti di espulsione o respingimento.

In assenza di statistiche ufficiali che consentano di inquadrare il fenomeno (che distinguano, cioè, la popolazione detenuta in base al titolo del trattenimento), alcuni spunti possono trarsi dalle cifre ottenute dalla Questura di Torino a seguito di una richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)¹: i richiedenti asilo trattenuti dopo la presentazione della domanda (ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 142/15) sono stati rispettivamente 40, 29, 12, 20 e 15 negli anni tra il 2018 e il 2022, mentre il numero di richieste di asilo presentate da migranti già trattenuti nei CPR è stato pari a 92 (2018), 76 (2019), 99 (2020), 75 (2021) e 219 (2022). Il dato di maggior interesse è l'aumento significativo nel numero di richiedenti trattenuti ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs. n.

¹ L'oggetto dell'istanza di accesso proposta ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riguardava i dati relativi alla condizione giuridica degli stranieri presenti nel CPR di Torino e ai tempi di trattenimento negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

142/15, in particolare dopo il periodo pandemico, a fronte dell'eccezionalità della detenzione disposta a seguito della presentazione della domanda di chi si trovi in stato di libertà.

Tali cifre possono mettersi in relazione con le denunce operate dagli attori della società civile circa gli innumerevoli ostacoli nell'accesso all'asilo per alcune categorie di soggetti, che riescono a manifestare compiutamente la propria volontà soltanto quando entrano in contatto con l'avvocato o l'autorità giudiziaria. Non è casuale, in proposito, che tanto le Corti di merito quanto la Corte di Cassazione si siano occupate a più riprese delle questioni vertenti sul mutamento del titolo di trattenimento (si vedano ad es. Cass. sez. I civ., 30.3.2023, n. 9038; Cass., sez. I civ., 1.6.2022, n. 17834) e sul momento a partire dal quale il migrante espellendo debba considerarsi richiedente protezione (*ex multis*, si v. Cass. sez. IV civ., 10.1.2023, n. 424, [Cass. sez. I civ., 13.7.2023, n. 20028](#), [20034](#), [20070](#), Trib. Roma, 10.2.2023, R.G. 7308/2023 e Trib. Roma, 19.5.2023, R.G. 25320/2023, tratte dalle rassegna di giurisprudenza [di Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, n. 1/2023](#)).

3. La trasfigurazione del sistema detentivo del richiedente asilo: quale limite alla serialità?

Nel 2023 si è compiuto il disegno – anticipato tra il 2017 e il 2018 e coerente con gli indirizzi più recenti delle istituzioni europee – di applicazione generalizzata della detenzione ai richiedenti asilo, con l'ulteriore espansione dei presupposti applicativi e, soprattutto, con l'introduzione dell'ipotesi di trattenimento alla frontiera. Il nuovo art. 6-*bis*, d.lgs. n. 142/15, introdotto dal D. L. 20/2023, conv. L. 50/2023, contempla una ipotesi di trattenimento del richiedente asilo durante lo svolgimento della procedura di frontiera (*ex art. 28-bis*, d.lgs. n. 25/2008) al «solo scopo di accertare il diritto ad entrare sul territorio»: l'articolo non fa alcun riferimento alla necessità di vagliare le circostanze individuali del caso concreto, comportando l'applicabilità automatica della misura. I destinatari della misura sono gli asilanti fermati per avere «eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera» o, alternativamente, quelli «provenienti da un Paese designato di origine sicuro»: l'incremento del numero di Paesi inseriti nella lista (d.m. 17 marzo 2023) comporta necessariamente l'allargamento indiscriminato della platea di soggetti che potranno essere detenuti serialmente al momento dell'ingresso secondo la finzione giuridica apparentemente sottesa alla norma (nella parte in cui presume che la persona non sia *ancora* entrata sul territorio).

L'art. 6-*bis* identifica come termine massimo di trattenimento in frontiera 28 giorni (come risultanti dalla scansione di cui all'art. 35 *ter* D. Lgs. 25/2008) e precisa ulteriormente che «il trattenimento può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente ovvero non presti idonea garanzia finanziaria». Tale ultima previsione è stata attuata per il tramite del d.m. 14 settembre 2023, che impone al richiedente di dimostrare la disponibilità di un alloggio e di mezzi di sussistenza minimi, fissando in 4.938 € l'importo da garantire – tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa – per potersi

“sottrarre” alla detenzione: si introduce nell’ordinamento il meccanismo di stampo anglosassone della libertà su cauzione, la cui radicale insensatezza (e irragionevolezza) appare ben manifesta quando si consideri che i soggetti destinatari della previsione sono richiedenti protezione che hanno fatto ingresso per lo più via mare e al momento dell’arrivo sul territorio si trovano in condizione di vulnerabilità, oltretutto di impossibilità di accesso agli strumenti menzionati.

La detenzione nel contesto della procedura di frontiera dovrà essere eseguita prioritariamente all’interno di locali individuati negli *hotspot* ed eventualmente – «nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati» – all’interno del CPR: la direttrice del trattenimento in *hotspot* si afferma, oggi, come quella prioritaria durante la procedura di frontiera, nonostante questi luoghi non possano essere considerati «i centri appositi» in cui di norma dovrebbe realizzarsi la misura coercitiva in base all’art. 10, par. 1, direttiva 2013/33/UE. Né l’art. 6-bis, né altre previsioni normative hanno individuato a priori quali siano le strutture destinate al trattenimento “frontaliero”, rendendo le modalità di realizzazione di una simile forma di detenzione oltremodo opache. Resta che la misura non potrà essere sottratta al controllo dell’autorità giudiziaria secondo i termini dettati dall’art. 13 Cost. (la norma opera un richiamo alla procedura di convalida dettata dall’art. 6, co. 5, d.lgs. n. 142/15). Suscita preoccupazione anche la modifica apportata all’art. 10-ter, co. 1-bis, d.lgs. n. 286/98, che incide sulle geografie del trattenimento in *hotspot*, ammettendo che gli stessi possano sorgere non soltanto in prossimità della frontiera fisica, ma ovunque sul territorio. L’indeterminatezza normativa circa la definizione delle “strutture analoghe” (la cui natura di luoghi di accoglienza/detenzione è permanentemente incerta) diventa funzionale alla “frontierizzazione” dell’interno territorio nazionale.

Sempre i richiedenti asilo sono i destinatari di due ulteriori ipotesi di trattenimento, in questo caso all’interno del CPR. In base alla nuova lett. d) dell’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 142/15, la detenzione è ammessa per «determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere assunti senza il trattenimento e sussiste un rischio di fuga». La formulazione della norma ricalca quella dell’art. 8, lett. b), direttiva 2013/33/UE, ma nulla precisa in ordine alle concrete modalità di individuazione degli elementi per la cui raccolta sia *necessario* il trattenimento, o all’autorità cui viene demandato detto compito (che difficilmente potrebbe essere quella questorile, tenuto conto che l’unico soggetto competente in materia di valutazione della domanda di asilo è la Commissione territoriale). Il grado di approssimazione del testo appare incompatibile con i principi di tassatività e certezza del diritto posti a presidio della libertà personale, tanto più che la stessa direttiva prescrive che il diritto nazionale *specifici* i motivi di cui all’art. 8, spingendo il legislatore a fornire indicazioni più dettagliate in merito ai presupposti giustificativi della misura. A ciò si aggiunge che la definizione del “rischio di fuga” è stata rimodellata adottando gli stessi criteri previsti dall’art. 13, co. 4, d.lgs. n. 286/98, ben più ampi della formulazione precedente.

Infine, utilizzando nuovamente la “sponda” del diritto europeo, si introduce l’ipotesi di

trattenimento del richiedente asilo coinvolto in una procedura di trasferimento verso lo Stato europeo competente all'esame della domanda (cd. procedura Dublino). Anche in questo caso l'applicazione dell'istituto è collegata ad un (notevole) rischio di fuga, che viene però identificato in via autonoma, al ricorrere di «almeno due tra le seguenti circostanze»: mancanza di un documento di viaggio; mancanza di un indirizzo affidabile; inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti; mancanza di risorse finanziarie; ricorso sistematico a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità. Si tratta ugualmente di una nozione ampia, spesso disancorata dal concreto pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del trasferimento e invece appiattita su situazioni indipendenti dalla sua volontà (si pensi, ad esempio, alla mancanza di risorse finanziarie o di un indirizzo valido).

4. Quale ruolo per il giudice della libertà del richiedente asilo?

L'immagine che affiora, se si collegano i solchi creati dalle riforme del 2017, 2018 e 2023 in materia di trattenimento, è quello di un fitto reticolato che circonda la figura del richiedente asilo. In teoria, si potrà ricorrere in via generalizzata alla sua detenzione durante la fase di accesso sul territorio, e in via quasi automatica anche nel prosieguo dell'esame della domanda. Uno dei profili più delicati, legati alle diverse forme che può assumere il trattenimento del richiedente, è quello del momento a partire dal quale scatta il termine per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 6, co. 5, d.lgs. n. 142/15 e, di conseguenza, per la convalida giudiziale, irrinunciabile anche per le ipotesi di trattenimento in frontiera. Seguendo i principi dettati dalla Corte di giustizia nel caso *VL* (C-36/20 PPU, 25 giugno 2020), il momento rilevante è da individuarsi in quello di manifestazione della volontà di chiedere asilo, poiché mutando lo *status* della persona, dovrà mutare anche il titolo del trattenimento.

In proposito i Tribunali ordinari, competenti per la convalida del trattenimento dei richiedenti asilo ex art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/15, stanno mostrando una rinnovata attenzione. Le pronunce adottate nel 2023 e già richiamate ne sono un chiaro esempio, ma spicca per importanza anche [l'ordinanza del Tribunale di Milano che risale all'anno scorso \(11.12.2022\)](#), con la quale è stata rimessa al Giudice delle Leggi una questione di legittimità costituzionale relativa al possibile verificarsi di un trattenimento *sine titulo* nel periodo che intercorre tra la manifestazione della volontà di chiedere asilo dello straniero già precedentemente trattenuto e l'adozione del provvedimento ex art. 6, co. 5, d.lgs. n. 142/15. Diverse di queste pronunce richiamate hanno confermato che «la domanda di protezione internazionale può essere presentata dallo straniero, che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, anche avanti al giudice di pace [...] in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi», mentre non si sono ancora soffermate puntualmente sul *dies a quo* per la convalida. Se, in base alla previsione di cui all'art. 6, c co. 5, d.lgs. n. 142/15, «Quando il trattenimento è già in corso al momento della *presentazione* della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale», ci pare che possa avanzarsi l'interpretazione secondo la quale i termini di 48+48 di cui all'art. 13 co. 2 Cost. dovranno decorrere precisamente dal momento della presentazione della domanda. È in quell'istante, infatti, che il titolo di trattenimento muta, e con esso si impone la necessità di una nuova convalida nel rispetto della riserva di giurisdizione.

Più in generale, qualora le ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo sulla carta si traducano nell'aumento del ricorso alla misura nelle prassi delle Questure, i giudici saranno sempre più chiamati ad operare un vaglio rigoroso della compatibilità tra nuove ipotesi di trattenimento e rispetto dell'art. 13 Cost. in sede di convalida. Parallelamente, il loro ruolo rimane centrale anche in uno scenario alternativo e più simile a quello attuale: in cui, cioè, il trattenimento degli asilanti avviene selettivamente nei CPR, ed è accompagnato dalla loro detenzione non già *ex lege*, ma *sine titulo*, all'interno degli *hotspot*. La confusione che si sta manifestando all'indomani dell'adozione dei decreti del 2023 circa la natura e le modalità concrete di confinamento dei richiedenti asilo in luoghi *altri* rispetto ai CPR non può lasciare indifferenti l'avvocatura e la magistratura, pena l'ineffettività del rimedio di *habeas corpus* di cui all'art. 5 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Anche sotto profilo, le indicazioni della Corte di giustizia (rese in *FMS et al.*) sono quanto mai attuali: i giudici europei hanno affermato che in caso di trattenimento illegittimo del richiedente asilo (ad esempio, poiché in contrasto con le norme UE), il giudice nazionale debba dichiararsi competente per l'esame della causa anche se non vi sono previsioni legislative che impongano un controllo giurisdizionale (convalida) sulla misura *de facto*. Con riferimento alla materia di cui si tratta, occorre ipotizzare l'attivazione dei poteri di controllo del giudice anche in caso di dubbio circa la natura delle restrizioni imposte all'interno degli *hotspot*.

APPROFONDIMENTI

Dottrina:

D. LOPRIENO, *Il trattenimento dello straniero alla luce della l. n. 132 del 2018*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2019.

E. VALENTINI, *Detenzione amministrativa dello straniero e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2018.

M. VEGLIO, *La restrizione amministrativa della libertà personale del richiedente asilo prima, durante e dopo il processo di protezione*, in *Questione Giustizia*, 2018, pp. 167-175.

Per citare questo contributo: E. CELORIA, *La detenzione del richiedente asilo tra diritto simbolico e tutele effettive*, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, settembre 2023.